



REGOLAMENTO DELLO STATUTO

Articolo 1: Soci – Ammissione e requisiti dei soci – Commissione Esaminatrice (con riferimento all' art. 5 dello statuto)

1.1) Quanto al Capo Barman: della categoria Capi Barman possono far parte tutti coloro che corrispondono alle caratteristiche previste dagli art. 5 e seguenti dello Statuto.

Per poter fare effettuare il passaggio dalla categoria di Barman a quella di Capo Barman il socio deve inoltre:

- 1) Avere la padronanza della lingua Inglese.
- 2) Avere assunto incarichi di responsabilità nell'ambito professionale o essere un imprenditore del settore, e di aver fatto il mestiere da almeno 10 anni.

1.2) Quanto al Barman: si possono iscrivere direttamente alla categoria Barman coloro che potranno dimostrare di aver svolto il ruolo di barman per almeno 10 anni ed abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. Oppure di aver conseguito il diploma dell'Istituto Alberghiero dimostrando che successivamente ha svolto il ruolo di barman per 5 anni.

Per poter effettuare il passaggio dalla categoria di Aspirante Barman a quella di Barman il socio deve:

- a) aver pagato per tre anni consecutivi la quota di Aspirante Barman;
- b) Conoscere in modo sufficiente la lingua Inglese;

1.3) Categoria Aspirante Barman: possono iscriversi a questa categoria tutti coloro che operano nel settore turistico ristorativo purché maggiorenni, ed intendono proseguire la propria formazione all'interno dell'Associazione.

a) Verranno iscritti alla categoria Aspiranti Barman tutti gli allievi dei corsi professionali A.I.B.E.S. senza esame e senza il pagamento della quota associativa dell'anno corrispondente.

b) Gli aspiranti Barman che non hanno effettuato il corso potranno iscriversi superando l'esame richiesto per la categoria e pagando la rispettiva quota associativa.

1.4) Commissione Esaminatrice: è presieduta da un Consigliere Nazionale, nominato dal Consiglio. Egli a sua volta nomina una Commissione Nazionale di cui possono far parte sia consiglieri che soci capo barman. La Commissione deve approvare le richieste di nuove iscrizioni o passaggi di categoria, esaminare il richiedente e relazionare al responsabile della commissione e al presidente A.I.B.E.S. facendo riferimento all'apposito regolamento.



2) Doveri del socio (Con riferimento all' art. 8 dello Statuto)

2.1) Qualora un Socio dovesse collaborare per un corso di docenza (anche non A.I.B.E.S.) dovrà informare e mettere a conoscenza prima di eseguire la prestazione il Consigliere di Sezione il quale prima di esprimersi dovrà consultare il Presidente di AIBES.

2.2) Il socio dovrà effettuare il versamento della quota associativa annuale entro il 28 Febbraio di ogni anno pena la perdita del diritto di voto come previsto dal regolamento per le elezioni AIBES.

3) Modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale (con riferimento all' Art. 13 dello Statuto)

3.1) Il Consiglio Nazionale viene convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 8 consiglieri.

3.2) Il Consiglio è convocato dal Presidente con un preavviso di 10 giorni o di 5 giorni in caso di urgenza, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

3.3) Il Consiglio si riunisce validamente, anche in via telematica, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.

3.4) Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

4) Rimborsi spesa (con riferimento all' Art. 16 dello Statuto)

Tutte le cariche associative devono essere rimborsate delle spese effettuate per il buon funzionamento dell'associazione presentando le varie richieste in forma scritta e documentata come indicato dal Consiglio Nazionale o dagli organi competenti per una regolare registrazione a norma di legge.

Secondo modalità che il Consiglio Nazionale stesso andrà a definire, potranno essere deliberati anche compensi a soci, fiduciari territoriali, consiglieri, vice presidente, presidente, tesoriere, segretario nazionale o altre persone che lavorano in modo fattivo e costruttivo all'interno dell'associazione stessa.

5) Sulle Sezioni territoriali (con riferimento all'art. 21 dello Statuto)



5.1) Il candidato **Consigliere** deve avere la qualifica di capo barman a.i.b.e.s. e il tesseramento all'associazione continuativo senza interruzioni negli ultimi 10 anni. Le votazioni del Consigliere devono essere fatte nelle varie sezioni, contestualmente alla proposta e alla nomina del fiduciario e dei responsabili di sezione. Egli è il responsabile della sezione.

5.2) Fiduciario territoriale: la sezione è retta dal fiduciario territoriale proposto dal consigliere di sezione ed approvato dall'assemblea territoriale scelto tra i capi barman effettivi della sezione con almeno 5 anni di tesseramento continuativi all'associazione. Il fiduciario territoriale deve avere dimestichezza con il computer e con le nuove tecnologie (oggi indispensabili) e deve rispettare le direttive del Consiglio Nazionale.

Il Consigliere territoriale può chiedere di sostituire il Fiduciario per motivi di salute, personali o per inadempienza alle direttive del Consiglio Nazionale, facendo richiesta all'assemblea di sezione.

Il Fiduciario territoriale convoca le riunioni dei responsabili di zona almeno una volta ogni tre mesi e alla presenza del consigliere/i di sezione.

L'assemblea territoriale, convocata almeno una volta ogni sei mesi, è convocata e presieduta dal Consigliere territoriale su richiesta e alla presenza del Fiduciario e dei responsabili territoriali di zona.

5.3) Responsabili territoriali di zona: sono scelti tra i capo barman, barman, aspirante barman scelti, nominati dal Consigliere territoriale su proposta del Fiduciario.

Il Fiduciario ha libera facoltà di lavoro sul territorio di competenza con il semplice benessere del Consigliere territoriale (in ogni caso responsabile di tutto il territorio). Essi presiedono le riunioni di zona e sono responsabili verso i loro soci territoriali dell'efficacia delle comunicazioni.

I responsabili di zona possono essere sostituiti dal consigliere territoriale per motivo di salute, personali o per inadempienza delle direttive date.

ART. 6) Regole di funzionamento del Collegio dei Probiviri – Sanzioni disciplinari

(Con riferimento all' Art. 19 dello Statuto).

6.1) Il compito del Collegio dei Probiviri è di risolvere i conflitti che possono sorgere tra i soci o tra i soci e il Consiglio Nazionale, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest'ultimo riterrà di richiedere. Per i provvedimenti disciplinari il Collegio dei Probiviri dovrà sentire il socio interessato, al quale dovranno essere comunicate le decisioni del Collegio. I componenti il Collegio dei Probiviri prestano la loro opera gratuitamente.

6.2) Il collegio dei probiviri si riunisce, ogni qualvolta sia richiesto formalmente dall'assemblea o dal Consiglio Nazionale, per esaminare questioni relative alle violazioni dello statuto e dei regolamenti in essere nonché su qualunque altra azione e/o omissione



che leda la dignità e il prestigio e/o comunque possa produrre danno ai soci e all'associazione medesima nonché all'immagine della stessa.

6.3) Il collegio dei probiviri dovrà riunirsi e deliberare per poi trasmettere entro trenta giorni le sanzioni decise al Consiglio Nazionale tramite il Presidente Nazionale.

6.4) Il Collegio dei Probiviri potrà applicare le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla loro gravità :

- a) avvertimento, che consiste nel richiamo scritto del colpevole con la contestazione della violazione statutaria e con l'invito a non ripetere il comportamento scorretto.
- b) la censura, con nota di biasimo scritta e con eventuale applicazione di pena pecuniaria.
- c) la sospensione dalla qualifica di socio per un tempo non superiore ad un anno; la sospensione determina automaticamente la decadenza definitiva del socio dalle cariche sociali eventualmente rivestite;
- d) la radiazione dall'associazione con conseguente perdita della qualifica di Socio. In tal caso il Socio, non avrà diritto al rimborso della quota sociale e dovrà restituire all'associazione tutto il materiale consegnatogli al suo ingresso e di proprietà della stessa (Gagliardetto, Tessera e Pins associativo). L'espulsione determina automaticamente la decadenza da ogni carica sociale.

E' facoltà dell'associazione la pubblicazione del provvedimento sugli organi sociali o con altri mezzi di comunicazione.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica di un componente del Collegio, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla Sua sostituzione.